



COMUNE DI FORNO DI ZOLDO
Provincia di Belluno

Prot. n. **8013**

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI FORNO DI ZOLDO E LA PROFESSIONISTA INCARICATA DELLA STESURA
TESTI E DELLA COLLABORAZIONE A TUTTE LE FASI DELLA REALIZZAZIONE
DELLA GUIDA AL MUSEO DEL FERRO E DEL CHIODO**

L'anno duemiladieci, il giorno 17 del mese di novembre

TRA

il **COMUNE DI FORNO DI ZOLDO** con sede in via Roma 26 – 32012 Forno di Zoldo (BL), P.I. 00205920259, rappresentato dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimonio signora **DONATA SCUSSEL** nata a Belluno il 04/04/1957 e residente a Forno di Zoldo in via Venezia n. 24, codice fiscale SCS DTP 57D44 A757H, giusto decreto di nomina n. 5917 del 10/10/2001

E

la dott.ssa Elisa Bellato nata Brescia il 3-5-1967
C.F. BLLLSE67E43B157D, residente a Preganziol, TV in via N. Bixio, 5, d'ora in poi citato come "professionista";

PREMESSO

- che con determina del Responsabile n.433 del 17.11.2010 è stato affidato l'incarico di cui all'oggetto alla dott.ssa Elisa Bellato – museologa;
- che il professionista sopra menzionato ha accettato l'incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico viene concesso sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di norme, condizioni, fatti e modalità previsti nella presente convenzione. L'oggetto dell'incarico è sinteticamente definito come segue: in collaborazione con Iolanda Da Deppo, predisposizione dei contenuti (testi e immagini) per la stampa della guida del Museo del ferro e del chiodo e assistenza a tutte le fasi: grafiche, di traduzione, e di stampa.

ART. 2

(Descrizione dell'incarico)

L'attività della professionista consisterà nella: stesura di un testo introduttivo, acquisizione e revisione del materiale iconografico e testuale prodotto per l'allestimento del Museo, scelta degli oggetti da inserire nella sezione "catalogo", produzione dei testi catalografici, eventuale assistenza al rilevamento fotografico, collaborazione nella fase di progettazione grafica, revisione testi tradotti in inglese.

Entro il termine di giorni 30 dalla data del presente accordo il Professionista presenterà all'Amministrazione Comunale una prima bozza dei testi da pubblicare.

L'incarico si intenderà ultimato con la definitiva stesura dei testi concordata con il coordinatore del progetto e predisposta per la messa in stampa.

ART. 3

(Tempi e modalità di svolgimento dell'incarico - ritardi)

Il professionista risponderà della propria attività direttamente all'Amministrazione Comunale e svolgerà il proprio lavoro in coordinamento con il Responsabile del Progetto o al personale da questi incaricato.

L'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto al verificarsi di inadempienze gravi o alla mancata assistenza nella definizione degli accordi, quando richiesta, per cause imputabili al professionista.

ART. 4

(Rispetto delle Leggi - Responsabilità del Professionista - Garanzie)

Il professionista incaricato assume, a decorrere dalla stipula della presente convenzione, l'obbligo di dare adempimento al proprio incarico con la giusta diligenza.

Il professionista incaricato, svolgerà l'incarico nell'osservanza delle leggi vigenti e delle istruzioni che gli verranno impartite dall'Amministrazione;

ART. 5

(Onorario – Spese – Rinunce)

L'onorario per l'incarico oggetto della presente convenzione viene quantificato in € 2.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto e così per un totale netto come da preventivo di € 2.000,00, più un massimo di 500 euro di rimborso spese su presentazione di ricevute.

L'eventuale necessità di integrazione alla presente convenzione sarà oggetto di ulteriore specifico atto di impegno da parte del funzionario responsabile, previa motivata richiesta.

Nel caso di sospensione dell'incarico per cause non ascrivibili al professionista, la presente convenzione si intende risolta a seguito di semplice comunicazione scritta allo stesso; il compenso corrisposto sarà proporzionale al lavoro svolto sino alla data di recessione.

ART. 6

(Controversie)

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente ai rapporti derivanti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amichevole saranno deferite al giudice ordinario competente per il Foro di Belluno.

ART. 7
(Spese)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione (bolli, diritti, eventuale registrazione, ecc.) sono a totale carico del professionista incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI FORNO DI ZOLDO

Donata Scussel



IL PROFESSIONISTA



